

Numero 175.331 di Repertorio, N. 44.807 di Fascicolo

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO

REGISTRO TARANTO

Repubblica Italiana

anni 05/29/97

al n. 5/1

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventitre del mese di gennaio, in Manduria, in un locale del Palazzo Comunale sito in Piazza Garibaldi.-

Avanti di me dottor ADAMI MICHELE Notaio residente in Manduria, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Taranto, senza l'assistenza dei testimoni ai quali gli infracostituiti che hanno i requisiti richiesti dalla legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano

SI COSTITUISCONO

1°)- TARANTINO GIUSEPPE, medico, nato il ⁽¹⁾ 29 dicembre 1959 a Taranto e residente in San Marzano di San Giuseppe, Via V. Emanuele, n.163, il quale dichiara di costituirsi in quest'atto nella esclusiva qualità di Sindaco del COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - codice fiscale n.80010650739, espressamente autorizzato a quest'atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 04 novembre 1996, regolarmente approvata dai competenti organi, che in copia conforme io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A";

2°)- ⁽²⁾ CAVALLO ANTONIO, impiegato, nato il 23 novembre 1954 a Lizzano ove risiede in Via Crispi, n.79, il quale dichiara di costituirsi in quest'atto nella esclusiva qualità di Sindaco del COMUNE DI LIZZANO - codice fiscale 80010030734, espres-

Giuseppe ...
Luigi ...
Mario ...
Alfredo ...
[Signature]

samente autorizzato a quest'atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 24 giugno 1996, regolarmente approvata dai competenti organi, che in copia conforme io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B";

3°)- CALO' MARIO ,farmacista, nato il 09 marzo 1950 a Manduria e residente in Maruggio, Via Duca degli Abruzzi,28, il quale dichiara di costituirsi in quest'atto nella esclusiva qualità di Sindaco del **COMUNE DI MARUGGIO** - codice fiscale 80008990733, espressamente autorizzato a quest'atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 3 ottobre 1996, regolarmente approvata dai competenti organi, che in copia conforme io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C";

4°)- FABBIANO STEFANO , medico chirurgo, nato il 03 agosto 1957 a San Giorgio Jonico ove risiede al Corso Umberto, n.32, il quale dichiara di costituirsi in quest'atto nella esclusiva qualità di Sindaco del **COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO** - codice fiscale 80009010739, espressamente autorizzato a quest'atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 11 gennaio 1996, regolarmente approvata dai competenti organi, che in copia conforme io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "D";

5°)- GREGUCCI ANGELO VINCENZO ,pensionato, nato il 21 novembre 1941 a Montebiasi ove risiede in Via De Gasperi, n.92, il quale dichiara di costituirsi in quest'atto nella esclusiva qualità di Sindaco del **COMUNE DI MONTEIASI** - codice fiscale



80010770735, espressamente autorizzato a quest'atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 21 maggio 1996, regolarmente approvata dai competenti organi, che in conformità al Notaio allego al presente atto sotto la lettera "E";
Tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Col presente atto i costituiti Tarantino Giuseppe nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Marzano di San Giuseppe, Cavallo Antonio ⁽³⁾ nella sua qualità di Sindaco del Comune di Lizzano, Calò Mario nella sua qualità di Sindaco del Comune di Maruggio, Fabbiano Stefano nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Giorgio Jonico e Gregucci Angelo Vincenzo nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montebiasi, e tutti alla base delle allegare Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, convengono e stipulano quanto segue:

- Art.1 -

Costituzione

Con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, approvate ai sensi di legge, tra i Comuni di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, LIZZANO, MARUGGIO, SAN GIORGIO JONICO e MONTEIASI e costituito il consorzio volontario:

"CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO SAN FRANCESCO"
al fine di provvedere alla gestione associata di un canile-rifugio.

Il Consorzio ha sede in Lizzano, presso la sede comunale.

- Art.2 -

Scopo

Il Consorzio intende conseguire i seguenti precipui scopi:

- la costruzione su apposito suolo di un canile capace di ospitare n.1000 (mille) cani ed oltre, dotato di tutte le strutture ed infrastrutture igienico-sanitarie ed ambientali per la migliore vivibilità degli animali seguendo le più moderne tecnologie e scoperte in materia; e la costruzione, all'interno di detto canile, di un laboratorio veterinario, di una sala convegni e di altri locali adeguati allo scopo del consorzio-

- altra finalità precipua del Consorzio è quella di diffondere e far maturare nelle popolazioni interessate, una coscienza in termini moderni dell'affezione e della tutela del cane in particolare e in generale di qualsiasi animale vivente onde limitare al massimo il triste fenomeno del randagismo.

- offrire un servizio al cittadino di "pensione" temporanea per cani al fine di evitare l'acutizzazione del fenomeno del randagismo nei periodi di ferie.

- convegni, mostre, gare, campagne pubblicitarie ed ogni altra forma di manifestazione che abbia al centro del suo interesse la difesa e la qualità della vita del cane.

- Art.3 -

Convenzione

I rapporti tra i Comuni consorziati sono regolati dalla

convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali ed alla quale si fa rinvio relativamente alle clausole che disciplinano il concorso dei singoli Comuni e la trasmissione ai singoli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

- Art. 4 -

Durata

Il Consorzio ha durata indeterminata fino all'atto del suo scioglimento, al quale si perviene, come stabilito nella convenzione, su proposta di uno o più Comuni aderenti e con voto unanime dei partecipanti.

- Art.5 -

Organi

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

- Art.6 -

Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni associati, nella persona del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dell'art.7 del presente atto.

- Art.7 -

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione dei Comuni aderenti al Consorzio è fissata per ciascun Comune, in misura direttamente proporzionale alla popolazione residente alla data del Censimento Istat 1991.

- Art.8 -

Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è composto da n.5 (cinque) componenti, scelti dall'assemblea nella sua prima adunanza, nel proprio seno, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

- La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

- Art.9 -

Presidente

- Il presidente è eletto dall'assemblea nella sua prima adunanza, nel suo seno;

- parimenti l'assemblea elegge un vice-presidente;

- Art.10 -

Durata delle cariche e dell'assemblea

I componenti dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni decorrenti dalla loro nomina.

- Art.11 -

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'assemblea:

- le eventuali proposte di modificazione dell'atto costitu-

tivo;

- il regolamento del personale;

- la formazione del bilancio, lo storno dei fondi, l'esame del rendiconto con annesso conto del Tesoriere e la finalizzazione dei fondi disponibili;

- le trasformazioni e le diminuzioni di patrimonio;

- la contrattazione di prestiti;

i contratti in genere, le accettazioni di lasciti e doni, salvo l'autorizzazione governativa ai sensi di legge;

- l'approvazione del rendiconto di gestione;

- la determinazione del contributo finanziario di ogni Comune consorziato;

- l'accettazione delle domande di altri enti a far parte del Consorzio e la determinazione del rispettivo contributo finanziario nelle spese;

- la fissazione del concorso dei Comuni nelle spese consorziali;

- le azioni da promuovere da sostenere in giudizio;

- ogni altra questione che riguardi la costituzione ed il funzionamento del Consorzio.

- Art.12 -

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- preparare l'ordine del giorno dell'assemblea;

- predisporre il bilancio;

- nominare il personale e prendere nei confronti di questo o-
gni altro provvedimento;

- adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione del
Consorzio e controllare l'esecuzione delle deliberazioni del-
l'assemblea;

- adottare, nei casi di urgenza assoluta, le deliberazioni di
competenza dell'assemblea, salvo ad ottenere la ratifica, da
parte dell'assemblea stessa, nella sua prima riunione.

- Art.13 -

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- rappresentare l'amministrazione del Consorzio e firmare gli
atti;

- stare per essa in giudizio, sia come attore che come conve-
nuto;

- convocare e presiedere l'assemblea od il Consiglio di Ammi-
nistrazione e provvedere all'esecuzione delle rispettive de-
liberazioni;

- sovrintendere agli uffici del Consorzio;

- prendere tutti gli altri provvedimenti che non siano di
competenza del Consiglio o dell'Assemblea.

- Art.14 -

Rimozione del Presidente

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'Interno, il Presidente del Consorzio può

essere rimosso quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge e per gravi motivi di ordine pubblico o quando sia imputato di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della legge n. 142/90.

- Art. 15 -

Sospensione del Presidente

In attesa del decreto di cui all'articolo precedente, il Prefetto può sospendere il Presidente del Consorzio qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità (articolo 40, comma 2, della legge n. 142/90).

- Art. 16 -

Funzionamento

a)- Per tutto ciò che riguarda il funzionamento degli organi del Consorzio, si applicano le norme stabilite per i Consigli Comunali e le Giunte Comunali, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dei relativi regolamenti cui si fa esplicito rinvio.

b)- La trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio è regolata dalla Convenzione, come previsto dall'art. 25, comma 3, legge n. 142/90.

- Art. 17 -

Funzioni del Segretario

a)- Le funzioni del segretario competono al Segretario del Comune in cui il Consorzio ha sede o ad altro segretario dei Comuni consorziati, secondo l'indicazione dell'assemblea;

b)- In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario sono assolte dal membro più giovane dell'assemblea.

- Art.18 -

Personale

a)- Il Consorzio può assumere, ove occorra, personale proprio, disciplinandone lo stato giuridico ed economico con apposito regolamento, oppure può valersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente dagli enti consorziati.

b)- Fino a quando il Consorzio non adotti le suddette norme regolamentari per il personale proprio, si osservano, nei confronti del personale stesso, le disposizioni del regolamento organico del personale del Comune in cui il Consorzio ha sede, in quanto applicabili;

c)- Le nomine sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione.

- Art.19 -

Concorso nelle spese consorziali

Il concorso degli enti consorziati nelle spese inerenti al Consorzio è fissato di comune accordo, tenuto conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi e, comunque nelle misure percentuali di adesione di

cui all'art.7 del presente atto.

- Art.20 -

Servizio di cassa

a)- Il servizio di cassa del Consorzio è effettuato dal tesoriere del comune in cui ha sede il Consorzio alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.

b)- Il cassiere deve presentare il conto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio;

c)- In caso di mancata presentazione del conto consuntivo entro tale termine, si applica la procedura surrogativa prevista dall'art.46, comma 10, della legge n.142/90.

- Art.21 -

Controllo

Il Consorzio è soggetto alle norme relative al Controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.

- Art.22 -

Vigilanza

Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, al Consorzio si applicano le norme sulla vigilanza dettate per i Comuni e per le Provincie, come stabilito dall'art.49 della legge n.142/90.

- Art.23 -

Inventari

I beni mobili ed immobili di pertinenza al Consorzio devono essere descritti e valutati in apposito inventario, che deve essere sempre tenuto al corrente.

- Art.24 -

Modificazioni

Le modificazioni all'atto costitutivo del Consorzio debbono essere deliberate dai Consigli Comunali dei comuni partecipanti.

- Art. 25 -

Cessazione

a)- Ognuno degli enti consorziati può cessare di farne parte con deliberazione motivata dal proprio consiglio comunale comunicata, per la presa d'atto, alle altre amministrazioni consorziate.

b)- In tal caso, il patrimonio consortile dell'ente cessato è ripartito tra i singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione fissate dalla convenzione.

- Art. 26 -

Rinvii

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo si applicano le vigenti disposizioni di legge.

(1)radia"29"adde"21";(2)adde"CLEMENTE";(3)adde"Clemente".-

Postille tre approvate con un numero cancellato.-

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto a mio dettato da persona di mia fiducia e sottoscritto dai costituiti e da me Notaio.-

Dell'atto e degli allegati ho dato lettura e pubblicazione ai costituiti che, da me interpellati, dichiarano lo scritto conforme alla loro volontà.-

Consta l'atto di quattro fogli scritti su tredici facciate e firmati a norma di legge.-

Giuseppe Cravino
Antonio Clemente Cabelli
Mario C. S.
Helmut Schreier
Gregorio Angelo Vingo

~~Antonio~~
